

## Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

**N. 3 del 07.02.2012**

### I NUOVI REGIMI DEI MINIMI

Dal 1° gennaio 2012 cambia il *Regime dei Minimi* introdotto a suo tempo dalla legge 244/2007 con effetto dal periodo d'imposta 2008 e cessato nel 2011. Con il D.L. 98/2011 il legislatore ne ha inteso restringere il campo di applicazione introducendo ulteriori requisiti. Ne ha di fatto sancito la cessazione a coloro i quali, pur avendo i requisiti per l'applicazione col precedente Regime dei Minimi, non detengono le condizioni aggiuntive previste dal decreto in questione. Dall'altro, tuttavia, lo ha reso più appetibile abbassando dal 20% al 5% l'imposta sostitutiva dovuta ed eliminando la ritenuta d'acconto sui compensi. In sintesi più convenienza ma per pochi.

Dall'analisi dei nuovi requisiti, emergono diversi dubbi, anche se quello probabilmente più spinoso riguarda quello relativo alla condizione di cui alla lett. B) dell'art. 27 D.L. 98/2011 secondo cui *“l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”*. Tale disposizione, ha carattere antielusivo ed è finalizzata a evitare abusi da parte dei contribuenti che allo scopo di accedere alle agevolazioni modificano solo formalmente l'attività precedentemente svolta. A tal proposito è da considerare bene quanto indicato nella circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2001 laddove viene evidenziato che si deve attentamente verificare che la nuova attività non venga svolta con gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e con i medesimi clienti.

Di seguito sintetizziamo le tre casistiche che si potranno verificare con l'introduzione della nuova normativa:

- a) attività con nuovo regime dei minimi;
- b) attività esercitata dopo il 31.12.2007 che passa dal vecchio regime dei minimi a quello attuale;
- c) attività esercitata dopo il 31.12.2007 che passa dal regime dei minimi a quello Agevolato (cosiddetto ex minimi).

a) *Nuove attività di impresa, o lavoro autonomo, dal 01/01/2012*

<b>Condizioni</b>	Non esercizio, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, di attività artistica -professionale - di impresa anche in forma associata o familiare; La nuova attività non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, con esclusione dei casi di perdita del posto di lavoro e di praticantato all'esercizio di arte e/o professione; Ricavi del periodo precedente non superiore a 30.000 euro, nel caso venga proseguita un'attività d'impresa svolta da altro soggetto.
<b>Durata</b>	Il regime è applicabile per l'anno di inizio attività e per i quattro esercizi successivi.

<b>Eccezioni per la durata</b>	I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
<b>Semplificazioni</b>	Confermata la non applicazione dell'Iva, a titolo di rivalsa; sul reddito si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento; I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva; Non si applica L'irap; Non si applicano gli studi di settore; Non è prevista la tenuta delle scritture contabili.
<b>Cause di cessazione anticipata dal Regime Fiscale di Vantaggio</b>	Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 della Legge 244/2007 (legge istitutiva del Regime dei Minimi). Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti erano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

*b) Attività di impresa, o lavoro autonomo, intrapresa dal 01/01/2008*

<b>Condizioni</b>	Possesso requisiti di cui al comma 96, articolo 1, della Legge 244/2007 (Regime dei Minimi). Non esercizio, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, di attività artistica -professionale - di impresa anche in forma associata o familiare; La nuova attività non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, con esclusione dei casi di perdita del posto di lavoro e di praticantato all'esercizio di arte e/o professione; Ricavi del periodo precedente non superiore a 30.000 euro, nel caso venga proseguita un'attività d'impresa svolta da altro soggetto.
<b>Durata</b>	Il regime è applicabile per l'anno di inizio attività e per i quattro esercizi successivi
<b>Eccezioni per</b>	I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età

<b>la durata</b>	possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
<b>Semplificazioni</b>	<p>Confermata la non applicazione dell'Iva, a titolo di rivalsa; sul reddito si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento;</p> <p>I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;</p> <p>Non si applica L'irap;</p> <p>Non si applicano gli studi di settore;</p> <p>Non è obbligatoria la tenuta delle scritture</p>
<b>Cause di cessazione anticipata dal Regime Fiscale di Vantaggio</b>	<p>Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 della Legge 244/2007 (legge istitutiva del Regime dei Minimi).</p> <p>Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti erano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.</p>

c) Esercitata dopo il 31.12.2007 che passa dal regime dei minimi a quello Agevolato (cosiddetto ex minimi).

<b>Condizioni</b>	<p>Possesso requisiti di cui al comma 96, articolo 1, della Legge 244/2007 (Regime dei Minimi). Il soggetto non può tuttavia beneficiare del regime fiscale di vantaggio perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 27 , c.1 e 2 , Legge 98/2011;</p> <p>Fuoriescono dal Regime Fiscale di Vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione.</p>
<b>Durata</b>	Il regime è applicabile fino alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 96 e 99 , della Legge 244/2007
<b>Semplificazioni</b>	<p>Tassazione Irpef e addizionali regionali con regole ordinarie;</p> <p>Liquidazione e versamento dell'Iva annuale;</p> <p>Esclusione dall'Irap;</p> <p>Non è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili;</p>

Tale regime, in realtà è quello naturale riservato a coloro che si trovavano al 31 dicembre 2011 nel regime dei minimi previsto dalla legge 244/2007 e che non hanno più i requisiti per godere di quello riformato dalla DL n. 98/2011.

Concretamente non consente di alcun vantaggio in quanto pur prevedendo l'esonero della tenuta della contabilità e delle liquidazioni periodiche iva, di fatto obbliga alla tenuta in quanto sarebbe difficile immaginare il calcolo delle imposte dovute senza alcuna formalità contabile, seppure ad uso interno.

Infatti, è solo obbligatorio per tali soggetti: il versamento unico annuale dell'iva; la tassazione ordinaria irpef ed addizionali. L'esclusione dell'irap non incide in misura significativa in quanto già attualmente i piccoli imprenditori e/o professionisti senza stabile organizzazione ne sono esclusi non solo alla luce della giurisprudenza formatasi, ma anche stessa ammissione dell'Agenzia delle Entrate (circolare n.28/2010).

**Fondazione Studi**  
*Il Coordinamento Scientifico*